

# Sezioni Unite e specificità dell'appello: pròfasis, aitìa, archè.

Opinioni

LORENZO ZILLETTI

1. Evoca le *Storie* di Polibio, la decisione della Cassazione in materia di requisiti di ammissibilità dell'appello. E gli argomenti che vi sono spesi lasciano immaginare trattarsi solo dell'inizio di una nuova offensiva, contro le (presunte) impugnazioni facili. Rispetto per il difensore interessato e conoscenza della vicenda limitata al "ritenuto in fatto" di S.U. n. 8825/2017, non cancellano, infatti, l'idea che il normale destino del ricorso scrutinato dal supremo collegio sarebbe consistito nel rigetto da parte di una sezione semplice: la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile un appello privo di specificità *intrinseca*<sup>1</sup>; perciò generico e indeterminato in sé.

Dinanzi a tale *deficit*, non v'era materia di contrasto: l'assegnazione, d'ufficio ex art. 610 comma 2 c.p.p., alle Sezioni Unite preludeva, allora, a segnali ben più forti; puntualmente arrivati, con la discutibile equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, quanto a prerequisiti idonei all'inesco di una valutazione del contenuto dell'impugnazione.

Angosciano, i futuribili: chi abbia sperimentato il sempre più impervio accesso al giudizio di legittimità e l'(ab)uso della leva dell'inammissibilità contro la prescrizione, teme a ragione il contagio in secondo grado del vizio genetico da motivi aspecifici.

2. Divergenze interpretative esistevano, viceversa, riguardo al rilievo da assegnare, per un'efficace devoluzione, alla mancanza di correlazione tra censure dedotte con l'appello e ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la decisione impugnata. In altre parole, ai motivi di appello privi di specificità *estrinseca*. È noto che le Sezioni Unite hanno scelto la

---

<sup>1</sup> Del resto, è proprio la sentenza in commento a ricordare che "il Pg. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando l'intrinseca genericità del motivo di appello proposto nel caso in esame, con cui la difesa si era limitata a dedurre l'eccessività della pena, richiamando le modalità del fatto (non meglio precisate), ed aveva tra l'altro invocato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti che era già stato in realtà formulato in primo grado" [sott.nostra].

soluzione più restrittiva, ritenendo “*più coerente col dato normativo*” assimilare –sotto tale profilo – impugnazione di merito e di legittimità.

Non convince, tuttavia, il percorso argomentativo con cui si depotenzia, fino ad annullarla, la pur riconosciuta “*tensione indubbia[...] fra il principio di specificità dell’appello, enunciato dall’art. 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. [...] e il principio devolutivo fissato dall’art. 597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d’appello non è limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono*”. Né basta autocertificare come “*solide*” le “*basi letterali e sistematiche*” su cui poggerebbe la tesi prescelta.

Verifichiamone, dunque, la tenuta, con qualche ‘prova di carico’.

**3.** Solidità non promana la giurisprudenza della Corte Edu, pur invocata dalla decisione in commento: la discrezionalità riconosciuta agli Stati circa la configurazione dei mezzi e giudizi di impugnazione, se “*non ostacola*” l’esigenza di specialità estrinseca dei motivi d’appello, neanche la impone, costituendo così – al più – un dato neutro.

Logicamente fragile appare, poi, chiamare a sostegno l’indirizzo di riforma legislativa rappresentato dal DDL n. 2067, attualmente in discussione in Parlamento: esso incrementerebbe i requisiti di specificità delle impugnazioni, estendendoli a capi, punti, richieste (anche istruttorie) e, costruendo un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, realizzerebbe un “*collegamento sistematico fra l’art. 581 e l’art. 546 cod. proc. pen. ancora più stretto di quello già esistente*”.

Ora, a parte il fatto che il DDL n. 2067 non tocca l’art. 597 c.p.p. (effetto devolutivo e cognizione del giudice di appello), vero scoglio per questa fuga in avanti della Cassazione, vien facile obiettare come non spetti ad essa anticipare ipotetiche soluzioni *de lege ferenda*. E che la “*coerenza*” di cui si parla in S.U. n. 8825/2017 andrebbe piuttosto cercata con la normativa vigente, all’evidenza difforme dall’interpretazione dei giudici supremi, se oggetto di un dibattito riformatore ancora *in itinere*.

Infine, come è stato giustamente osservato per l’oggi – con argomento resistente anche nella prospettiva di un’approvazione del DDL n. 2067 – «*la ‘specularità’ fra decisione e impugnazione non risulta affatto realizzata nel sistema, in quanto dalla mancata osservanza della ‘specificità’ richiesta al giudice estensore della sentenza, ai sensi dell’articolo 546, comma 1, lettera e) C.p.p., non discende alcuna sanzione (potendo il giudice d’appello ‘integrare’ ogni manchevolezza delle motivazioni carenti o incomplete)*»<sup>2</sup>.

Suscita addirittura sgomento, l’ulteriore base sistematica rinvenuta nella “*piena coerenza anche con gli sviluppi del modello del processo civile*”: l’immoralità necessaria<sup>3</sup> del processo penale non dovrebbe consentire di importarvi novità (peraltro severamente criticate

<sup>2</sup> B. MIGLIUCCI, F. PETRELLI, *I limiti sull’appello e quel rischio concreto di depotenziarlo*, in *Guida al Diritto*, n. 19/2007, 11.

<sup>3</sup> Il riferimento è al *mainpoint* di M. NOBILI, *L’immoralità necessaria*, Bologna, 2009.

dalla dottrina di settore)<sup>4</sup> da contesti sensibilmente diversi come quello civile, ove non «*si gioca la vita degli uomini*»<sup>5</sup>.

4. Il terreno di confronto, allora, resta quello delle norme positive elaborate dal legislatore del 1988. Gli artt. 581 e 591, collocati nel libro IX tra le disposizioni generali del titolo I, vanno posti in necessaria correlazione con quanto stabilito nei titoli dedicati specificamente all'appello (II) e al ricorso per cassazione (III). Trova così smentita, l'assimilazione voluta dalle Sezioni Unite: mentre il giudice di legittimità ha una cognizione tendenzialmente limitata (art. 609) ai *motivi* proposti ex art. 606, quello di secondo grado trova vincoli al proprio giudizio soltanto nei *punti* appellati della decisione (art. 597 comma 1). Può, cioè, accogliere l'impugnazione per ragioni del tutto diverse e indipendenti da quelle offerte con i motivi, prescindendo dalla loro effettiva rilevanza. Perché, allora, dovrebbe pretendersi per l'ammissibilità dell'impugnazione un requisito potenzialmente inutile ai fini del suo accoglimento nel merito? Perché onerare l'appellante di una puntuale critica delle ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la sentenza impugnata, legittimamente ignorabile ai fini di una riforma? È il nesso funzionale tra motivi e devoluzione, che segna i confini della specificità dell'impugnazione.

La Corte supera l'argomento affermando – senza darne logica spiegazione – che l'espressione *si riferiscono* contenuta nell'art. 597 comma 1, “*deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell'art. 581, comma 1, lettera c)*”; conseguentemente essa “*non può che significare «indicano specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», in relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti*”. Il redattore di ricorsi lamenterebbe che, da quel “*dunque*” in poi, ci si imbatte in un postulato e perciò in un vizio di ... motivazione apparente.

Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a corredo delle richieste dell'appellante, purché non si esauriscano in considerazioni generiche o astratte, possono invece essere autonomi e sganciati dalle argomentazioni sviluppate nel provvedimento censurato: «*al netto dei casi patologici di aspecificità intrinseca delle ragioni dell'appellante, dal punto di vista estrinseco ai motivi d'appello spetta solo il compito di tracciare il perimetro della devoluzione: ossia indicare al secondo giudice quali punti della sentenza dovrà riesaminare*»<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. G. SCARSELLI, *Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.*, Intervento tenuto a Firenze il 12 aprile 2013 in seno all'incontro di studio organizzato dall'Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile su *Le novità in materia di impugnazioni*, ora in *www.judicium.it*. L'Autore, rilevato che con quella norma si passa «dall'indicare alla parte *cosa* deve inserire nell'atto [di appello] a *come* deve predisporre la cosa che deve inserir[vi]», ne stigmatizza gli effetti: «[...]passare dal *cosa* al *come* significa passare da un dato oggettivo ad uno indeterminato», in quanto sanzionare la «presunta assenza di un *come* è un abuso, perché il *come* non è mai assente o presente, è solo, appunto una modalità con la quale una *cosa* viene inserita nell'atto. [...] sanzionare una modalità attribuisce al giudice un potere discrezionale forte, poiché di ogni atto può dirsi che un *come* manca di un qualche cosa, o presenta carenze, o andava sviluppato in altro modo, ecc.».

<sup>5</sup> La citazione è tratta dalla *Correspondance* tra Federico II di Prussia e Voltaire (13 agosto 1766), così come riportata da M. NOBILI, *cit.*, glossa 932, 342.

<sup>6</sup> Così H. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *www.penale-contemporaneo.com*

Limitare il requisito della specificità a quella cd. intrinseca non significa pertanto – come invece asseriscono le Sezioni Unite – eliderlo nella sostanza<sup>7</sup>.

5. Conduce a conseguenze paradossali, sganciare ammissibilità e devoluzione. Indubitabile che la *plena cognitio* del giudice d'appello ne presupponga la legittima investitura, giusta impugnazioni ammissibili; ma « *non si può fingere di credere che al variare dell'intensità dei criteri ammissivi non muti anche la consistenza reale della devoluzione; né, in senso uguale e contrario, [...] che l'assetto concreto della devoluzione non abbia alcuna influenza sul filtro ammissivo*<sup>8</sup>».

La sequenza bifasica creata dalla Corte apre singolari scenari: inammissibile l'appello fondato che, pur contestando i punti della decisione, non ne critichi in modo pertinente e argomentato le motivazioni; ammissibile l'appello infondato, il cui testo però sottoponga a censura “*proposizioni [...] enucleate dalla decisione impugnata, [...]*”. Una caricatura di giustizia, che – quanto ad accesso a seconde cure – premia esegeti e glossatori e relega negli inferi dell'art. 591 c.p.p. chi, pur cogliendo il bersaglio, trascuri di cimentarsi con le elucubrazioni che ingiustamente ne decretarono la soccombenza.

L'imbutto rovesciato, infine, emargina l'impugnazione personale dell'imputato: trattandosi di doglianze nel merito, par troppo imporgli di elaborare “*una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale*” della pronuncia, contenente “*ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice*”; tutto soltanto per conquistare una rivalutazione del fatto dagli esiti aperti.

6. Quanto a *sfavor impugnationis*, la storia degli ultimi diciassette anni inquieterebbe anche il più ottimista degli avvocati: S.U. 22 novembre 2000, De Luca, in odio alla prescrizione, con radicale *revirement* attrae la manifesta infondatezza nell'orbita delle cause originarie di inammissibilità; S.U. 27 giugno 2001, Cavalera, *eodem animo*, interdice ricorsi esclusivamente intesi a declaratorie di prescrizione maturata dopo la decisione impugnata; è del 2 aprile 2001 il decreto presidenziale istitutivo della VII sezione penale; Sez. VI, 15 marzo 2006, affievolisce la portata innovatrice della legge 46/2006 (cd. Pecorella), coniano il ‘decalogo’ e soprattutto opponendo al criterio epistemico del dubbio ragionevole quello ortopedico della disarticolazione; fiumi di decisioni, in suprema curia, equiparano specificità dei ricorsi a loro decisività, salvando invece dai vizi *sub* lettera e) dell'art. 606 c.p.p. le sentenze a motivazione implicita o *per relationem*; gli orientamenti consolidati assurgono a *stare decisis*.

Panorama a tinte fosche, in cui l'appello – pur con tante storture (assenza di effettiva collegialità, relazioni come *tweet*, soavi inviti ‘a riportarsi’, ecc.) – aveva mantenuto sin oggi, tranne rare eccezioni, una pervietà di accesso.

<sup>7</sup> Un conto è osservare che la specificità estrinseca dell'appello certamente agevola l'eventuale successiva redazione di un ricorso per cassazione contro la cd. doppia conforme; altro, trasformarla nella chiave di accesso al secondo grado di giudizio.

<sup>8</sup> Ancora H. BELLUTA, *cit.*, che rileva l'impossibilità di rendere il vaglio dell'inammissibilità dell'appello, riguardante la specificità dei motivi, “*impermeabile rispetto alla struttura di tale mezzo di impugnazione*”.

Proprio qui va a cadere il contestato intervento di S.U. n. 8825/2017: in assenza di un paradigma legale, speculare a quello rappresentato dall'art. 606 c.p.p. per il ricorso in cassazione, che tipizzi la specificità estrinseca dei motivi d'appello, l'assimilazione tra i diversi mezzi di impugnazione, quanto a disciplina della loro ammissibilità, non è normativamente consentita<sup>9</sup>. L'inopinata creazione di questa categoria unitaria regala enormi spazi di discrezionalità al magistrato d'appello: stante l'inesistenza di criteri predeterminati dal legislatore, come si stabilirà quando i motivi «*sono effettivamente "basati su argomenti strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado" e quale è il limite di questo "stretto" collegamento?*»<sup>10</sup> Quanto è verosimile che un siffatto controllo di specificità non debordi in una pre-valutazione – al di fuori del contraddittorio – della fondatezza dell'appello<sup>11</sup>?

7. Certo, solo un *Candide* 2.0 potrebbe negare che la quantità non influisca sulla qualità dei giudizi, valore in sé da garantire e perseguire. Tanto vi incide, peraltro, la parodia di processo accusatorio<sup>12</sup> che va quotidianamente in scena in primo grado e che spinge (magari illusoriamente) a cercare giustizia nelle sedi superiori. La contrazione del numero di impugnazioni è materia da legislatore più che da interprete, anche se la distinzione apparirà obsoleta agli entusiasti corifei del formante giurisprudenziale.

Il Supremo Collegio riduce l'appello a strumento di controllo della sentenza di prime cure, sminuendo il ruolo della devoluzione che, nei limiti segnati dai punti impugnati, per il Codice tuttora vigente investe il merito e sollecita un nuovo giudizio sull'imputazione<sup>13</sup>. Per adesso, la scure dell'inammissibilità non potrà abbattersi se siano riproposte in appello questioni già esaminate e disattese in primo grado; o i motivi appaiano manifestamente infondati<sup>14</sup>. Una consolazione precaria, il cui destino è affidato al gioco del rovescio costantemente praticato in nome della durata ragionevole<sup>15</sup>.

<sup>9</sup> O. MAZZA, *Relazione* al Convegno *Il "ricorso" in appello*, organizzato in Firenze il 23 marzo 2017 dalla Camera Penale di Firenze e dalla locale Fondazione per la formazione forense, in corso di pubblicazione.

<sup>10</sup> B. MIGLIUCCI, F. PETRELLI, *cit.*, 12. Vedi anche *supra*, alla nota 4, per l'appello civile, i rilievi di G. SCARSELLI, *cit.*

<sup>11</sup> Timori analoghi in B. MIGLIUCCI, F. PETRELLI, *cit.*, 11.

<sup>12</sup> *Peripezie del contraddittorio: dalla caduta fragorosa al muto declino* è il suggestivo titolo con cui D. NEGRI e R. ORLANDI introducono il volume a più voci *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, Torino, 2017, da loro curato.

<sup>13</sup> H. BELLUTA, *cit.*

<sup>14</sup> Così, esplicitamente, la parte della sentenza in commento che delinea *"l'effettiva portata"* del principio di diritto colà affermato.

<sup>15</sup> Sulla «*crociata antigarantista*» combattuta proprio ribaltando il senso del principio introdotto nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., si vedano le severe parole di E. AMODIO, *Processo penale, diritto europeo e common law- Dal rito inquisitorio al giusto processo*, Milano, 2003, 153 e s.